



Regione Liguria – Giunta Regionale

Atto N° 1015-2021 - Seduta N° 3699 - del 12/11/2021 - Numero d'Ordine 40

Prot/2021/7345

Oggetto Comune di La Spezia. Varianti al PUC relative al compendio Enel, con proposta di modifiche al PTCP. Parere ai sensi dell'art. 38, comma 6, della l.r. n. 36/1997 e s.m. e contestuale pronuncia di VAS ex art. 10 della l.r. n. 32/2012 e s.m..

Struttura Proponente Settore urbanistica

Tipo Atto Deliberazione

Certificazione delle risultanze dell'esame dell'Atto

Presidente GIOVANNI TOTI - Presidente, partecipanti alla seduta:

Componenti della Giunta		Presenti	Assenti
Giovanni TOTI	Presidente della Giunta Regionale	X	
Alessandro PIANA	Vicepresidente della Giunta Regionale	X	
Andrea BENVEDUTI	Assessore	X	
Giovanni BERRINO	Assessore		X
Ilaria CAVO	Assessore	X	
Simona FERRO	Assessore	X	
Giacomo Raul GIAMPEDRONE	Assessore		X
Marco SCAJOLA	Assessore	X	
		6	2

Relatore alla Giunta SCAJOLA Marco

Con l'assistenza del Segretario Generale Avv. Pietro Paolo Giampellegrini e del Segretario di Giunta Dott.ssa Roberta Rossi

La Giunta Regionale

All'unanimità ha approvato il provvedimento

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett. A) punto 10) sub h)

Elementi di corredo all'Atto:

- ALLEGATI, che ne sono PARTE INTEGRANTE E NECESSARIA
-

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 4 settembre 1997 n.36 (Legge urbanistica regionale) e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge regionale 10 agosto 2012 n. 32 e s.m., recante "Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998 (disciplina della valutazione di impatto ambientale) e, in particolare, gli articoli 3, 5, 9, 10;

Visto il Piano Territoriale di Coordinamento relativo all'assetto paesistico-ambientale della Liguria (PTCP) approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 6 in data 26 febbraio 1990 e s.m.;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 254 del 31 marzo 2017 recante il riparto delle competenze tra organi e uffici regionali diversi da quelli consiliari;

Vista la circolare del Segretario generale della Giunta regionale prot. n. IN/2017/5856 del 23 marzo 2017 avente ad oggetto "Disposizioni relative alla verifica di legittimità degli atti amministrativi regionali";

PREMESSO

Che il Comune di La Spezia è dotato di Piano Urbanistico Comunale (PUC) in vigore dal 25.6.2003;

Che la Civica Amministrazione, con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 dell'11.3.2021, ha adottato le varianti al PUC, con correlata proposta di modifiche al PTCP, relative al compendio Enel, unitamente al Rapporto Ambientale per l'avvio della procedura di VAS ai sensi dell'art. 9 della l.r. n. 32/2012 e s.m.;

Che gli atti sono stati trasmessi alla Regione con nota prot. 35494 del 27.3.2021 pervenuta in data 31.3.2021;

Che il Comune di La Spezia ha provveduto, ai sensi dell'art. 38, comma 4, lett. a), della l.r. n. 36/1997 e s.m., alla pubblicazione della sopra citata variante al PUC per 60 giorni consecutivi;

Che il Settore Pianificazione Territoriale e VAS con note PG/2021/159162 e PG/2021/159491 del 29.4.2021 ha comunicato l'avvio del procedimento di Vas ai sensi dell'art. 9 della l.r. n. 32/2012 e s.m. e richiesto i contributi ai soggetti competenti in materia ambientale;

CONSIDERATO

Che le aree interessate dalla variante in argomento:

- a) sotto il profilo territoriale ricadono per la maggior parte in ambito classificato dal Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico, sub Assetto insediativo di livello locale, AI-CO (Attrezzature e Impianti – in regime normativo di Consolidamento), in parte in ambito classificato ID-MO-A (Insediamenti Diffusi - in regime normativo di Modificabilità di tipo A), e marginalmente in ambito classificato ID-CO (Insediamenti Diffusi – in regime normativo di Consolidamento) disciplinati rispettivamente dagli artt. 56, 46 e 45 delle relative Norme di Attuazione;
- b) sotto il profilo urbanistico ricadono in parte in "Ambiti di riqualificazione in area urbanizzata a prevalente destinazione produttiva – aree specialistiche artigianali e industriali esistenti",

in parte in “Distretto di Trasformazione APA – Aree per funzioni produttive, artigianali e industriali”, disciplinati rispettivamente dall’art. 14 e dall’art. 16 delle relative Norme di Conformità e Congruenza;

Che le varianti al PUC in argomento, come illustrato nella Relazione Istruttoria del Settore Pianificazione Territoriale e VAS n. 303 del 14.10.2021 e 25.10.2021 e nella Relazione Tecnica del Settore Urbanistica n. 304 del 14.10.2021 e 25.10.2021, allegata alla presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali, consistono nelle seguenti riclassificazioni urbanistiche:

- variante n. 1: da “Ambiti di riqualificazione in area urbanizzata a prevalente destinazione produttiva – aree specialistiche artigianali e industriali esistenti” a “Distretti di Trasformazione APA – Aree per funzioni produttive, artigianali e industriali, Distretto APA 2 – Centrale Enel”, disciplinati dall’art. 16 delle Norme di Conformità e Congruenza e dalla relativa scheda normativa;
- variante n. 2: da “Ambiti di riqualificazione in area urbanizzata a prevalente destinazione produttiva – aree specialistiche artigianali e industriali esistenti” a “Distretti di Trasformazione APA – Aree per funzioni produttive, artigianali e industriali, Distretto APA 4 – Carbonile Levante” disciplinati dall’art. 16 delle Norme di Conformità e Congruenza e dalla relativa scheda normativa;
- variante n. 3: da “Distretto di Trasformazione APA – Aree per funzioni produttive, artigianali e industriali” a “Zone a Verde Sportivo – QS” disciplinate dall’art. 24, comma 3, lett. e) delle Norme di Conformità e Congruenza;

Che le modifiche al livello locale dell’assetto insediativo del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico proposte dalla civica Amministrazione riguardano le seguenti riclassificazioni paesistiche:

- Area Centrale Enel: da AI-CO (marginale area perimetrale ID.CO) a ID.MO-A;
- Carbonile di Levante (porzione nord- orientale): da AI-CO a ID.MO-A;
- Aree esterne al Carbonile di Levante (porzioni confine sud-orientale, meridionale e occidentale): da ID.MO-A a ANI.MA;
- Bacini di Lagunaggio: da AI.CO a ID.MO-A;
- Aree esterne al vigente Distretto di Trasformazione dei Bacini di Lagunaggio (contigue ai margini occidentali/sud occidentali): da AI-CO a ID.MO-A;

Che la Regione:

- è l’Autorità competente per la pronuncia di VAS ai sensi dell’art. 5 della l.r. n. 32/2012 e s.m.;
- è competente all’approvazione delle varianti al vigente PUC ai sensi dell’articolo 44 della l.r. n. 36/1997 e s.m.;
- è competente all’approvazione delle varianti al vigente PTCP, ai sensi dell’art. 80, comma 2, numero 1) della l.r. 11/2015 e s.m. per le quali non è prescritta la preventiva acquisizione del nulla osta del Consiglio Regionale, in quanto non ricadenti in una delle fattispecie di cui alle lettere a), b) e c) del ridetto numero 1), dell’art. 80, comma 2, della l.r. 11/2015;

DATO ATTO

Che dagli esiti delle istruttorie effettuate dalle Strutture competenti, in dettaglio illustrati nella Relazione Istruttoria del Settore Pianificazione Territoriale e VAS n.303/2021 e nella Relazione Tecnica del Settore Urbanistica n. 304/2021, è emerso che nei confronti delle varianti in oggetto:

- sotto il profilo ambientale, è da esprimersi valutazione positiva, per le motivazioni e con le prescrizioni riportate nella sopra citata Relazione Istruttoria n. 303/2021, circa la sostenibilità ambientale delle varianti urbanistiche e delle correlate varianti paesistiche relative all'area della Centrale Enel e all'area del Carbonile di Levante, nonché valutazione di sostenibilità ambientale della variante al PUC relativa all'area dei Bacini di lagunaggio ceneri solo a condizione dell'osservanza delle prescrizioni indicate nella medesima Relazione per le motivazioni ivi specificate;
- sotto il profilo urbanistico, siano da formularsi i rilievi vincolanti indicati nella Relazione Tecnica n. 304/2021;

RITENUTO

Che siano da condividere le valutazioni contenute nella Relazione Istruttoria del Settore Pianificazione Territoriale e VAS n. 303 del 14.10.2021 e 25.10.2021 e nella Relazione Tecnica del Settore Urbanistica n. 304 del 14.10.2021 e 25.10.2021, allegata quali parti integranti e sostanziali alla presente deliberazione;

Su proposta dell'Assessore ai Rapporti con il Consiglio regionale, Urbanistica, Pianificazione territoriale, Demanio marittimo e Tutela del Paesaggio, Politiche abitative ed Edilizia, Attività estrattive, Rapporti con i lavoratori transfrontalieri

DELIBERA

- di esprimere, ai sensi dell'art. 10 della l.r. n. 32/2012 e s.m. valutazione positiva in merito alla sostenibilità ambientale delle varianti urbanistiche al PUC del Comune di La Spezia, e delle correlate varianti paesistiche, relative all'area della Centrale Enel e all'area del Carbonile di Levante, per le motivazioni e con le prescrizioni indicate nella Relazione Istruttoria del Settore Pianificazione Territoriale e VAS n. 303 del 14.10.2021 e 25.10.2021, allegata quale parte integrante e sostanziale al presente atto, nonché valutazione di sostenibilità ambientale della variante al PUC relativa all'area dei Bacini di lagunaggio ceneri solo a condizione dell'osservanza delle prescrizioni indicate nella medesima Relazione Istruttoria n. 303/2021, per le motivazioni ivi specificate;
- di esprimere - ai sensi del combinato disposto degli articoli 44 e 38, comma 6, della l.r. n. 36/1997 e s.m. - il previsto parere nei confronti delle medesime varianti urbanistiche e territoriali, nei termini e con i rilievi di carattere vincolante indicati nella Relazione Tecnica del Settore Urbanistica n. 304 del 14.10.2021 e 25.10.2021, allegata quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, al fine del successivo adeguamento da parte del Comune ai sensi del comma 7, lett. c), dell'art. 38 e degli ulteriori adempimenti comunali previsti nel medesimo comma 7;
- di disporre che il presente atto venga pubblicato, per estratto, sul BURL ed integralmente sul sito informatico dell'autorità procedente e della Regione.

Contro il presente atto può essere inoltrato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro 60 giorni o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica comunicazione o pubblicazione.

PARERE MOTIVATO n.303 del 14.10.2021 e 25.10.2021
PROCEDURA DI VAS – art.9 l.r.n.32/2012 smi

Piano	Variante al PUC
Proponente	Comune della Spezia
Responsabile del Procedimento	Arch. Luana Lapini
Data di avvio	05.05.2021

Sintesi iter del procedimento

Lo scoping sullo schema di variante al PUC si è concluso con nota PG/2020/51549 del 11.02.20 del Settore Pianificazione Territoriale e VAS regionale.
con nota n.PG/2021/117083 del 29.03.21 il Comune della Spezia ha trasmesso la documentazione consistente nelle DCC n.6 del 11.03.21 di adozione della Variante al PUC, comprensive del Rapporto Ambientale ai fini dell'attivazione del procedimento di VAS ai sensi dell'art.9 della l.r.32/2012.
Con note n.PG/2021/159162 e PG/2021/159491 del 29.04.21 il Settore Pianificazione Territoriale e VAS ha comunicato l'avvio del procedimento ai sensi dell'art.9 della l.r.32/2012 e richiesto i contributi ai Soggetti ambientalmente competenti concordati col Comune.

Pareri pervenuti dai Soggetti competenti in materia ambientale consultati

Settore Assetto del territorio	prot.IN/2019/309030 del 28.10.19
Direzione Generale Archeologia belle arti e Paesaggio	prot.PG/2021/236273 del 09.07.21
Comune della della Spezia	prot.PG/2021/248626 del 21.07.21
Comando Marittimo Nord	prot.PG/2021/257135 del 28.07.21 prot.PG/2021/265273 del 05.08.21

Pareri pervenuti dalle Strutture interne regionali consultate

Dipartimento Ambiente e Protezione Civile	prot.IN/2021/10455 del 21.07.21
Settore urbanistica	prot.IN/2021/10524 del 21.07.21
Settore Energia	prot.IN/2021/8452 del 15.06.21
Settore Parchi e Biodiversità	prot.IN/2021/7523 del 27.05.21

1. Descrizione del contesto e Quadro Programmatorio/Pianificatorio di riferimento

Il territorio interessato dalle varianti di Piano in oggetto è localizzato nella parte nord/est del Comune della Spezia, la cosiddetta Piana di Fossamastra, che rappresenta il margine periferico industriale della città, interessato da una prima industrializzazione che nel dopoguerra è andata consolidandosi soprattutto con la localizzazione e l'accrescimento dei grandi insediamenti industriali della Centrale ENEL e di OTO Melara, cui ha fatto seguito la diffusione di insediamenti produttivi di minore entità.

Tale processo ha nel tempo completamente modificato la trama insediativa territoriale dei luoghi, passando dal preesistente paesaggio naturale e agrario ad un paesaggio di tipo urbano dequalificato e frammentario in cui oggi campeggiano i grandi volumi della Centrale elettrica con l'alta ciminiera, riferimento visivo della città, frammisti alle aree non edificate dei carbonili e dei bacini di lagunaggio.

Nel dettaglio si evidenzia che la Centrale Termoelettrica "Eugenio Montale", che sorge su un'area di proprietà dell'Enel, fu costruita negli anni sessanta con quattro sezioni a carbone per una potenza complessiva di 1800 MW; La sezione SP3, con potenza termica pari a 1540 MW è attualmente l'unica unità autorizzata, essendo rientrata in esercizio nel 2000 a seguito di lavori di adeguamento ambientale (le unità SP1, SP2 e SP4 sono state messe fuori servizio nel decennio scorso);

Il combustibile utilizzato prevalentemente è il carbone che viene approvvigionato attraverso navi carboniere che attraccano alla banchina in concessione ad Enel del porto della Spezia, e scaricate mediante un sistema di torri e nastri di trasferimento direttamente al carbonile di Val Bosca posto in posizione intermedia tra la banchina e la centrale, e da questo ai bunker di caldaia; Gas metano ed olio combustibile denso vengono utilizzati per l'avviamento e come combustibili ausiliari al carbone solo per periodi transitori.

Sul tema energetico, Il quadro programmatico nazionale di riferimento rileva che il Gruppo Enel, in linea con gli obiettivi di transizione energetica e con quanto previsto dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), ha avviato un programma di decarbonizzazione che prevede la chiusura degli impianti a carbone entro il 2025 e la loro sostituzione con nuova capacità da fonti rinnovabili su tutto il territorio nazionale.

Si richiamano a tale proposito i procedimenti in corso sulla riconversione della Centrale Enel:

- il 22.11.2018 il MAATM ha avviato il procedimento di riesame (AIA) ex art.29 octies del D.lgs152/06 della Centrale ENEL della Spezia per quanto riguarda il gruppo SP3;
- parallelamente ENEL ha richiesto l'avvio del procedimento di autorizzazione per la sostituzione dell'unità a carbone esistente SP3 con una nuova unità a gas a ciclo combinato di 840 MWe e potenza termica pari a 1350 MWt;
- nel maggio 2019 il MATTM, su istanza Enel, ha avviato una verifica di assoggettabilità alla VIA al predetto progetto conclusosi con un rinvio a procedura di VIA;
- il 15.05.20 il MATTM, su istanza ENEL, ha avviato il procedimento di VIA nazionale sul progetto, che risulta ancora in corso.

In parallelo, il quadro pianificatorio locale in cui la presente Variante si colloca è contraddistinto dai seguenti passaggi :

- il 07.10.2019 con DCC n.29 il Comune della Spezia ha adottato le varianti al compendio ENEL con adeguamento della disciplina di PTCP;
- il 26.11.2019 la Regione ha concluso il procedimento di Scoping di cui all'art.8 della l.r. 32/12 ;
- il 11.03.2021 con DCC n.6 il Comune della Spezia ha riadottato le varianti al compendio Enel e adottato il Rapporto Ambientale;

2. CONTENUTO del progetto di Variante

La Variante al PUC adottata dal Comune della Spezia si inquadra in una prospettiva di dismissione della centrale Enel col presupposto di prefigurare una complessiva rigenerazione del territorio in questione, ancorchè attraverso una sua riconversione sempre a fini produttivi.

Riguarda il complessivo sistema territoriale della attuale centrale ENEL di circa 48 ha, collocato nella piana di fondovalle a levante della città e costituito dalle tre aree della Centrale stessa, del Carbonile di levante e del Bacino di lagunaggio;

obiettivi generali della Variante sono:

- l'eliminazione di una delle principali fonti di inquinamento ambientale a livello urbano e comprensoriale rappresentati dalla Centrale Enel;
- la sostituzione dei siti inquinati con siti produttivi a ridotto impatto ambientale comprensivi di aree di compensazione ambientale;
- la previsione di servizi pubblici a verde sportivo;

Nel dettaglio le varianti proposte al PUC per le tre aree sono:

- per l'area della Centrale Elettrica e del Carbonile di levante (estensione circa 28ha + 13ha): modifica dall'attuale destinazione "Ambiti di riqualificazione in area urbanizzata a prevalente destinazione produttiva- aree specialistiche artigianali e industriali esistenti" (art.14 NdA del PUC) a "Distretti di Trasformazione -APA 2 e APA 4-aree per funzioni produttive, artigianali e industriali" (art.16 NdA del PUC) con l'espressa esclusione dell'utilizzo di impianti di produzione energia a combustibili fossili, e l'ulteriore esclusione delle funzioni residenziali, previa bonifica dei suoli; è previsto inoltre un indice di 0,35 mq/mq Sul/lt (a fronte dell'attuale indice di 0,6 mq/mq Sul/lt) ed il passaggio alla modalità attuativa tramite PUO (rispetto all'attuale intervento diretto); in tali Distretti di Trasformazione, la complessiva superficie utile lorda (Sul) realizzabile quantificata in 140.957 mq. oltre alle funzioni produttive, artigianali e industriali (dal 60 al 100% della Sul), può comprendere funzioni terziarie e commerciali sino al 40% della Sul (quindi di 56.383 mq.),relative a categorie quali terziario di tipo diffusivo (uffici, studi professionali, etc), locali per il tempo libero maggiori di 600 mq e discoteche.
- per l'area dei Bacini di lagunaggio (estensione circa 7ha): modifica dall'attuale "Distretto di Trasformazione-APA 2-aree per funzioni produttive, artigianali e industriali" (art.16 NdA del PUC) a "zone a verde sportivo- QS" (art.24 delle NdA del PUC)

con indice di utilizzazione fondiaria Uf di 0,2 mq/mq per pubblici esercizi, club house, alloggio custode, e 0,5 mq/mq per impianti coperti, superficie a verde pari almeno al 35%;

2.a Carico urbanistico

Il RA affronta il calcolo analitico del carico urbanistico indotto dalle varianti proposte, secondo quanto richiesto nella preliminare fase di Scoping della VAS;

considerando la superficie territoriale dell'intero comparto di 475.257 mq. (circa 48 ettari), viene rilevata innanzi tutto la significativa differenza in termini quantitativi tra le superfici utili derivanti dall'applicazione degli indici di edificabilità attuali sulla complessiva sup.territoriale corrispondenti a circa 267.000 mq. rispetto all'applicazione degli indici proposti dalla variante calcolati in circa 156.000 mq., quindi con un decremento potenziale di 111.000 mq di Sul.

La quantificazione del carico urbanistico indotto dalle previsioni dei Distretti APA 2 e 4, viene stimata in modo comparativo avendo valutato approssimativamente in circa 46 la quantità di addetti ogni 10.000 mq. di aree con attività produttive; considerando la superficie dei Distretti che risulta di 402.734 mq. (Carbonile Levante 126.891 mq/ Area Centrale 275.843 mq), si valuta un totale di addetti potenziali di 1.853 (46/10.000 x 402.734 mq); gli addetti attuali della Centrale Enel sono 230.

2.b Proposte di varianti al PTCP

La CA correla la trasformazione perseguita dalla riclassificazione urbanistica delle aree a contestuali proposte di variante all'assetto insediativo del PTCP come di seguito evidenziato:

PTCP vigente	proposta variante al PTCP	ambiti interessati
AI-CO	ID-MO-A	area del nuovo Distretto di Trasformazione APA 2 della Centrale ENEL
AI-CO	ID-MO-A	porzione di area del nuovo Distretto di Trasformazione APA 4 dei Carbonili di levante
AI-CO	ID-MO-A	area del nuovo Ambito a servizi QS del Bacino di lagunaggio

Si segnala che nella documentazione cartografica di identificazione della proposta di modifiche al PTCP viene inserita anche un'area marginale esterna alle perimetrazioni delle aree delle varianti urbanistiche.

3. ANALISI AMBIENTALE

QUADRO CONOSCITIVO: tematismi ambientali analizzati e possibili impatti

L'istruttoria è stata condotta partendo dagli esiti dello "scoping" del 2019 e sulla base dei contributi pervenuti dai Soggetti competenti in materia ambientale.

Si rileva a tale proposito che la nota del Comune della Spezia (n.PG/2021/248626 del 21.07.21) contiene l'osservazione di ENEL al procedimento in oggetto, strutturata su profili afferenti ai contenuti urbanistici della Variante, in particolare le destinazioni d'uso del comparto, e come tali da valutare nel contesto del procedimento urbanistico di competenza regionale a norma del combinato disposto dell'art.44 e dell'art.38 della l.r.36/1997 e s.m..

In riferimento agli obiettivi generali tralasciati dalle Varianti, il RA sottolinea che le trasformazioni perseguite, così come sopra sintetizzate, tendono ad una sostenibilità territoriale e ambientale maggiore rispetto a quella ottenibile con il mantenimento per l'intero comparto della disciplina urbanistica attuale, ipotesi configurata come opzione zero, che pertanto si ritiene superata.

Ed anche la riconversione della Centrale Enel a gas metano (oggetto di richiesta di AUA da parte di Enel al MISE), per quanto considerato combustibile fossile meno impattante rispetto al carbone, viene considerata scenario di evoluzione dell'opzione zero, quindi non perseguibile perché non confrontabile con gli impatti positivi comunque tralasciabili dalla dismissione completa della Centrale ENEL.

Viene fatto presente inoltre che, in particolar modo la scelta di ridurre gli indici edificatori ed escludere le funzioni residenziale e commerciale, rispetto alle opzioni consentite dalla normativa attuale del PUC della Spezia per i Distretti di Trasformazione, comporta minori impatti ambientali e risulta maggiormente coerente con il carattere produttivo/industriale comunque mantenuto per il comparto.

In sintesi infatti:

rispetto alla disciplina urbanistica attuale del PUC relativa agli Ambiti di Riqualficazione produttivi, le Varianti proposte con le norme di congruenza dei nuovi Distretti di Trasformazione APA 2 e APA 4 (Centrale Enel e Carbonile di levante) comportano:

- ***l'espressa esclusione dell'utilizzo di impianti di produzione energia a combustibili fossili;***
- ***la non previsione delle funzioni residenziale e commerciale;***
- ***una riduzione degli indici edificatori;***
- ***la presenza di un'area di cessione compensativa (Ac) del 20% della superficie territoriale del distretto, per servizi e attrezzature pubblici o da vincolare all'uso pubblico;***
- ***l'introduzione di parametri di prestazione ambientale caratteristici dei Distretti (superficie permeabile del 20% rispetto alla St, quantificazione della densità arborea ed arbustiva presenti).***

rispetto alla disciplina urbanistica attuale del PUC relativa al Distretto di Trasformazione produttivo, la Variante proposta per l'area dei Bacini di lagunaggio con la norma del nuovo Ambito QS per zone a servizi pubblici comporta:

- ***la previsione di una zona a verde sportivo in sostituzione delle funzioni produttive caratteristiche del Distretto;***
- ***la consistente riduzione degli indici edificatori;***

Nello specifico del quadro ambientale di riferimento, il RA descrive il contesto territoriale analizzando i temi ambientali che lo contraddistinguono in riferimento alla presenza della Centrale ENEL e quindi soprattutto agli impatti relativi all'inquinamento atmosferico ed alle condizioni del suolo e sottosuolo (bonifiche ed idrogeologia);

Per quanto riguarda le tematiche specifiche si evidenzia quanto segue:

Aria (Inquinamento atmosferico)

Il RA colloca il tema nel quadro di riferimento regionale di settore (Piano della Qualità dell'aria), e fa riferimento agli studi recenti sull'inventario emissioni in atmosfera condotto dalla Regione, per il quale le emissioni portuali stanno assumendo un'importanza percentuale sempre più rilevante rispetto agli altri fattori emissivi (ENEL, viabilità, riscaldamento domestico) che stanno manifestando costanti, progressivi miglioramenti.

Dall'inventario emissioni del 2014 è emerso comunque che, per i valori relativi agli ossidi di azoto presi come riferimento per la loro valenza sanitaria, i principali fattori inquinanti restano comunque la Centrale ENEL e il Porto.

Nello specifico del funzionamento della Centrale, i fumi rilasciati in atmosfera, liberato il calore nel generatore di vapore e prima di essere inviati al camino, vengono sottoposti ad un processo chimico e fisico di depurazione in tre consecutivi impianti di abbattimento:

- il denitrificatore catalitico ad ammoniaca: i gas uscenti dal generatore di vapore vengono trattati nel reattore, dove avviene la denitrificazione; gli ossidi di azoto in uscita dal reattore sono misurati per adeguare la richiesta di ammoniaca; l'efficienza di abbattimento dell'impianto è pari all'80%;
- il depolverizzatore (precipitatori elettrostatici): è un sistema che permette di depurare i fumi dalle ceneri volanti derivanti dalla combustione del carbone con una capacità di abbattimento di circa 97,5 %.
- il desolfatore per l'abbattimento degli ossidi di azoto, delle polveri e del biossido di zolfo nei fumi provenienti dalla combustione del carbone.

Viene precisato che a fronte del quadro emissivo sinteticamente descritto, la rete di controllo della qualità dell'aria cittadina per quanto riguarda le immissioni, costituita da 8 centraline, non ha rilevato nell'ultimo biennio superamenti di un qualche rilievo per nessuno dei parametri indagati (NOx; SO2; CO; PM10 e PM2,5 benzene e ozono).

Vengono infine riportate le conclusioni di un documento di ARPAL, del maggio 2013, nel quale sono stati descritti lo stato dell'aria cittadino e le modalità del suo monitoraggio e dal quale risulta la distribuzione uniforme degli inquinanti, a indicare un insieme di contributi all'inquinamento atmosferico senza una preponderante fonte puntuale.

Nel RA viene fatto un esame della situazione attuale soprattutto per quanto riguarda il rapporto tra la Centrale elettrica e l'inquinamento atmosferico (emissioni ed immissioni) indotto dalla sua presenza, dal quale si deduce un quadro degli impatti sulla qualità dell'aria costantemente monitorato, che negli ultimi anni non ha creato problematiche di superamento di soglie dei vari parametri rispetto alla normativa vigente.

Ciò nonostante è indubbio che la scelta della Variante prefiguri il superamento “alla radice” delle problematiche, attuali e future, legate all’inquinamento atmosferico degli impianti a combustibili fossili dal momento che ne elimina la possibilità di insediamento.

È altrettanto chiaro tuttavia che anche i Distretti di Trasformazione produttivi previsti creeranno impatti che andranno monitorati in fase attuativa.

Studi sanitari

Nel RA vengono descritti gli studi sanitari che negli anni hanno interessato il sito della Centrale.

In particolare si fa riferimento alle convenzioni che il Comune della Spezia ha stipulato con l'ASL n.5“Spezzino” per la realizzazione di attività di monitoraggio dello stato di salute della popolazione, non direttamente collegate agli impatti della Centrale Enel, ed alla pubblicazione nel 2019 del Quinto Rapporto SENTIERI (Studio Epidemiologico Nazionale dei Territori e degli Insediamenti Esposti a Rischio da Inquinamento) a cura dell'Istituto Superiore di Sanità su iniziativa del Ministero della Salute che, pur non essendo ascrivibile ad una vera e propria indagine epidemiologica, ha sviluppato un quadro delle condizioni di rischio connesse alla presenza dell'area SIR di Pitelli di cui le aree Enel sono parte, ha analizzato il profilo di salute pubblica ed individuato le principali patologie da sottoporre a sorveglianza in ordine ai fattori di rischio ambientali che caratterizzano ciascun sito, valutando l'implementazione di azioni preventive di risanamento ambientale. Risulta che le principali cause di mortalità nella popolazione residente nel sito sono in linea con la media regionale, tranne che per le malattie respiratorie, per le quali si rileva un eccesso di incidenza di mesoteliomi rispetto alla popolazione di riferimento (regioni del Nord-Ovest) a causa dalle esposizioni all'amianto in ambiente lavorativo. Vengono pertanto raccomandati interventi volti all'eliminazione di tali esposizioni e interventi di controllo della qualità dell'aria e delle sostanze rilasciate in atmosfera dagli impianti presenti nel sito.

Inoltre, nello specifico della Centrale, Enel ha recentemente prodotto una valutazione di impatto Sanitario nell'ambito della procedura di VIA correlata alla proposta di trasformazione dell'alimentazione della Centrale da carbone a Turbogas e contestualmente il Comune della Spezia, nell'ambito della stessa procedura, ha formulato osservazioni con un documento specialistico elaborato dal Prof. A.Cristaudo, ordinario di medicina del lavoro dell'Università di Pisa; in sintesi vengono evidenziati i benefici, in termini di riduzione dell'impatto ambientale e di ricadute dirette e indirette sulla salute della popolazioni dei comuni interessati, conseguenti alla prospettata chiusura della Centrale Elettrica, rispetto alla riconversione dell'alimentazione della Centrale con un combustibile comunque fossile come il gas, che pone ancora condizionamenti ambientali e di salute pubblica non trascurabili; anche se la combustione a gas risulta essere più pulita rispetto a quella alimentata da altri combustibili fossili come il carbone e gli altri derivati del petrolio, produce infatti quantità non trascurabili di ossidi di azoto e di altri inquinanti in grado di impattare sulla salute umana (ossidi di carbonio, anidride carbonica, particolato fine e ultrafine, metano, ammoniaca, formaldeide). La scelta di un tale nuovo impianto impatterebbe pertanto su una comunità già storicamente investita da inquinamento di origine antropico, determinando con i rischi indotti sulla salute pubblica, un ulteriore sbilanciamento del rapporto costi-benefici.

Si prende atto di quanto evidenziato.

Bonifiche dei suoli

Il RA richiama gli adempimenti intercorsi rispetto al tema dello stato della qualità dei suoli.

A tale riguardo il Dipartimento Ambiente rileva che: *“il sito “centrale Enel Eugenio Montale”, ubicato sul territorio dei comuni della Spezia e Arcola, risultava inizialmente inserito nell'elenco dei siti di bonifica classificati di interesse nazionale (SIN di Pitelli) ai sensi del D.lgs.152/06; A seguito dell'emanazione del D.L.n.83 del 22.06.12, che individuava i nuovi requisiti per la definizione di un SIN, il MATTM (Ministero Ambiente) ha predisposto un decreto, prot.7 del 11.01.13 di ricognizione dei siti classificati inizialmente come SIN ma che ora non soddisfano più i nuovi criteri, comprendendo tra questi Pitelli. Non essendo più ricompreso tra i siti di bonifica di interesse nazionale, le competenze per le necessarie operazioni di verifica ed eventuale bonifica all'interno del Sito sono state trasferite alla Regione Liguria che è subentrata nella titolarità dei relativi procedimenti a partire dal 2013.*

Il Sito è stato oggetto di caratterizzazione ambientale negli anni 2003-2006 ai sensi dell'abrogato DM 471/99, nella quale si sono ritrovati superi delle CSC per idrocarburi, arsenico, vanadio e

piombo nei suoli e metalli, composti organici alogenati e solfati nella falda. Nel 2012 il MATTM aveva richiesto ad ENEL la presentazione dell'analisi di rischio e la riformulazione del progetto di bonifica precedentemente presentato allo stesso MATTM.

In particolare relativamente a :

- Area centrale ENEL e Area Carbonili

con Decreto del Direttore Generale n.369 del 30.10.13 la Regione Liguria, in forza del declassamento del Sito in oggetto da SIN a SIR, approvava l'analisi di rischio specifica presentata, ai sensi dell'art. 242 del D.lgs.152/06, dalla Società ENEL per l'intero sito comprendente l'area Centrale Termoelettrica, le aree Carbonili e dell'area denominata "Pianazze" di proprietà FILSE, subordinandola all'effettuazione di un monitoraggio delle acque sotterranee per ulteriori 5 anni.

Il sito "Centrale ENEL Eugenio Montale" è stato quindi oggetto di analisi di rischio di II livello, che ha previsto la suddivisione dell'area in sub zone: area Centrale, Carbonili e Pianazze.

Nel 2018, con Decreto Dirigenziale n.328 del 30.01.18, Regione Liguria restituiva agli usi legittimi parte delle aree carbonile e a seguito della variazione del perimetro del sito richiedeva l'attualizzazione dell'analisi di rischio contestualmente alla conclusione del monitoraggio quinquennale. Con nota assunta agli atti della Regione Liguria prot.PG/2019/211680 del 18.07.19 la proponente ENEL Produzione S.p.A. trasmetteva i risultati del quinquennio di monitoraggio e l'aggiornamento dell'analisi di rischio. I risultati, a seguito di ulteriori chiarimenti richiesti al proponente durante la CdS del 28.11.2019, sono stati discussi in via definitiva dagli Enti nella CdS convocata il giorno 02.12.2020.

Il sito a seguito di analisi di rischio è risultato conforme agli usi previsti dagli strumenti urbanistici vigenti. Pertanto qualunque futura attività/destinazione dovrà essere preceduta da nuova analisi di rischio.

Si prende atto del parere espresso e si rimanda alle valutazioni conclusive ed alla prescrizione n.1.

- Bacini Cenere

I bacini cenere, tenuto conto delle attuali condizioni di parziale naturalizzazione del sito e dell'assenza di previsioni urbanistiche, sono stati oggetto di progettazione di una messa in sicurezza permanente da parte di ENEL che Regione Liguria ha approvato ai sensi dell'art.242/06 con decreto n.4148 del 15.07.2019.

Il progetto definitivo prevede l'isolamento delle ceneri presenti nei due ex bacini con un capping conforme al D.lgs.36/03, previa regolarizzazione delle superfici e la rinaturalizzazione delle aree, anche in considerazione della presenza di una "core area" identificata all'interno della rete ecologica regionale come elemento puntuale (n.53225), pur tenendo conto della destinazione urbanistica vigente essenzialmente produttiva. Gli interventi di messa in sicurezza sono attualmente in corso. Eventuali utilizzi delle aree, purché compatibili con il rischio residuo, potranno svilupparsi in seguito al completamento della messa in sicurezza permanente e alla verifica dell'efficacia delle opere sulla qualità delle acque sotterranee.

Si esprime pertanto parere negativo circa la Variante ivi proposta poiché, non tenendo conto dei vincoli legati al SIR di Pitelli, introduce utilizzi del suolo che risultano potenzialmente incompatibili con la messa in sicurezza del bacino ceneri approvata dalla Regione Liguria".

Si prende atto del parere espresso e si rimanda alle valutazioni conclusive ed alla prescrizione n.2.

Idrogeologia e sismica

Il RA inquadra e descrive in modo dettagliato gli aspetti relativi ai temi in oggetto.

Aspetti idrogeologici e acque sotterranee

Dalla documentazione del RA emerge che il sottosuolo dell'area pianeggiante del comparto oggetto di Variante, per quanto profondamente modificato dai riporti delle attività antropiche recenti (centrale Enel, discarica di ceneri del bacino di lagunaggio, antica area di cava oggi occupata dal carbonile), presenta criticità non trascurabili sotto il profilo delle caratteristiche geotecniche dei terreni, costituiti da depositi alluvionali terrazzati con elevata variabilità nella composizione e nella granulometria, (ghiaie, sabbie e limi di origine fluviale), sia in senso orizzontale sia verticale.

Questa presenza di depositi eterogenei comporta una criticità, sotto l'aspetto idrogeologico, dovuta alla presenza di un complesso sistema idrico, una circolazione sotterranea caratterizzata da

acquiferi multifalda, con falde superficiali e falde in pressione profonde, localmente anche con risalite superficiali di acque con caratteristiche idrotermali (nella piana degli Stagnoni).

A questo proposito, recenti studi geochimici delle acque di falda della zona della Centrale hanno consentito di costruire il modello idrogeologico dell'area in esame e di ricostruire le complesse interazioni tra le acque più superficiali e le acque termali profonde.

In oggi, il reticolo idrografico dell'intero comparto appare completamente trasformato e le originarie aste fluviali risultano tombate o deviate per buona parte del loro tracciato; la maggiore di queste è il torrente Fossa Mastra, che è incanalato nel fondovalle e sfocia nel golfo della Spezia.

A questo proposito, recenti studi geochimici delle acque di falda della zona della Centrale hanno consentito di costruire il modello idrogeologico dell'area in esame e di ricostruire le complesse interazioni tra le acque più superficiali e le acque termali profonde.

Inoltre, approfondimenti tecnici della CA (studio idraulico organico dei corsi d'acqua del territorio comunale e ulteriore approfondimento dell'asta fluviale che attraversa tombata l'area ENEL), hanno riscontrato il quadro delle problematiche idrauliche puntuali riportate nelle carte tematiche del Piano di Bacino. In particolare il tratto del bacino del Fosso Tombone, tombato sotto l'area ENEL, mostra diffuse problematiche idrauliche dovute all'irrigidimento dell'asta e all'inadeguatezza dimensionale a smaltire i deflussi delle piogge anche con Tr di anni 50; le portate non contenute nel reticolo idrografico esondano infatti in corrispondenza della tombinatura di ingresso nell'area ENEL e si propagano gradualmente fino ad interessare interamente la Centrale ENEL .

Rischio idraulico

L'intero territorio comunale è soggetto al Piano di Bacino Stralcio Ambito 20 "Golfo della Spezia"; le aree oggetto delle varianti urbanistiche sono attraversate da diversi rivi afferenti al bacino del Canale Fossa Mastra, appartenenti al reticolo idraulico significativo (DGR 507/2019) non tutti indagati con verifiche idrauliche.

Si rileva che nel corso dell'istruttoria del presente procedimento, è intervenuta la Variante idraulica, tuttora in itinere -di cui al Decreto del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale DSG n.46 del 23.06.2021- riguardante la perimetrazione delle fasce di inondabilità del Fosso Tombone (che scorre sotto parte dell'area ENEL) a seguito di studi idraulici di maggior dettaglio, con adozione delle conseguenti misure di salvaguardia sulle aree precedentemente non vincolate idraulicamente.

Nello specifico la nuova perimetrazione riguarda l'area del previsto Distretto di trasformazione APA 2 (area della Centrale Enel) che viene ad essere interessato da due ampie fasce, di analoga estensione, rispettivamente in fascia di inondabilità A ed in Fascia di inondabilità B "a basso tirante ai fini dell'espressione dei pareri ex art.15, comma 3, lettera a", delle NdA del PdB.

Con tale presupposto è necessario ridimensionare il suddetto Distretto APA 2, escludendo l'area in fascia A sulla quale la variante urbanistica ipotizzata non potrebbe trovare corso allo stato della suddetta Pianificazione di Bacino, e considerando il solo perimetro dell'area inclusa nella fascia B, le cui previsioni urbanistiche sono comunque subordinate ai limiti ed alle prescrizioni di cui all'art.15 comma 3 lettera a delle NdA del PdB.

Rispetto alle restanti aree (area dei Carbonili e dei Bacini di lagunaggio), non interessate da fasce inondabili perimetrare dal PdB, si richiama quanto indicato dal Settore Assetto del territorio nel parere di competenza ex art.89 DPR 380/2001 che sottolinea che in relazione alla presenza dei corsi d'acqua afferenti al bacino di Fossa Mastra che attraversano l'areale oggetto delle varianti in esame "si conferma la necessità, correttamente indicata anche nel RA, che siano rispettati i vincoli della fascia di inedificabilità assoluta da tutti i corsi d'acqua come definita all'art.4 del RR 3/2011 e smi e, nelle more di eventuali studi si approfondimento idraulico che definiscano le fasce di inondabilità dei corsi d'acqua del reticolo idraulico significativo, anche i vincoli derivanti dalla fascia di rispetto di questi ultimi corsi d'acqua, come definita all'art.8 delle NdA del PdB..... In ragione della rilevanza delle varianti urbanistiche in oggetto, si sottolinea altresì l'opportunità che, nell'ambito delle successive fasi approvative.....siano sviluppati degli studi idraulici organici dei corsi d'acqua afferenti a tutto l'areale, in modo tale da mappare le effettive fasce di inondabilità ed eventualmente anche definire un possibile riassetto complessivo di progetto della rete idrografica, maggiormente funzionale sotto il profilo idraulico e ambientale".

Per il tema complessivo, si rimanda alla prescrizione n.1a e 1b.

Rischio geologico

dall'esame delle cartografie di pericolosità geomorfologica del Piano di Bacino Ambito 20 – Golfo della Spezia, entro il quale le varianti ricadono interamente, non si rilevano particolari criticità, vista anche la morfologia subpianeggiante delle aree interessate.

In particolare le varianti n.1 (area Centrale ENEL) e n.3 (Bacini di lagunaggio) ricadono in aree a suscettività al dissesto Pg0 e Pg1 (bassa e molto bassa) su cui non sussistono particolari vincoli del Piano di Bacino, mentre la variante n.2 (Carbonile di levante) ricade invece in area classificata Classe Speciale S (cave, discariche e grossi riporti) la cui suscettività al dissesto non risulta ancora definita dal PdB vigente, risultando applicabili le disposizioni di cui all'art.16 bis c.8 delle NdA dello stesso PdB.

Si rileva che dall'esame della documentazione di carattere geologico trasmessa nell'ambito del RA e richiamata nella prima parte del paragrafo, emergono tuttavia criticità non trascurabili sotto il profilo delle caratteristiche geotecniche dei terreni, interessati da una complessa circolazione idrica sotterranea multifalda.

Aspetti sismici

Il territorio del Comune della Spezia ricade in zona a classificazione sismica 3 (bassa sismicità) ai sensi della vigente DGR 216/2017, riconducibile al complessivo sistema sismico della Val di Vara cui appartiene la Faglia della Spezia.

Inoltre, il RA evidenzia che, dall'esame della carta delle MOPS (approfondimento di microzonazione sismica di 1° livello) prodotta dal Comune della Spezia, in fase di approvazione da parte del Dip.Nazionale di Protezione Civile, le aree del Carbonile e del bacino di lagunaggio risultano incluse nelle zone stabili suscettibili di amplificazione locale (zone 1) mentre l'area della Centrale ENEL è inserita all'interno di una zona di attenzione per fenomeni di liquefazione (ZAlq), per la quale sono necessarie valutazioni geotecniche di dettaglio proprie degli studi di microzonazione sismica di livello superiore (3° livello) in applicazione della normativa vigente, in relazione agli usi del suolo previsti dalla Variante.

A fronte del quadro di criticità evidenziate, nel RA si sostiene tuttavia che la variante proposta consentirà di migliorare l'assetto idrogeologico delle aree coinvolte, attraverso il recupero da situazioni di degrado e, potenzialmente, il ripristino in parte dell'originaria naturalità sia geomorfologica che del sistema di drenaggio delle acque di deflusso superficiale (reticolo idrografico), assicurando un adeguato livello di sicurezza verso i fenomeni di esondazione. I risultati attesi si riassumono pertanto in: riduzione del rischio idraulico locale e di quello a valle del settore (Bacino del Fossa Mastra); recupero di aree degradate ed incremento della permeabilità dei suoli; regolazione e riqualificazione dei corsi d'acqua.

Il Settore Assetto del territorio, nel parere di competenza ex art.89 DPR 380/2001, in relazione alle criticità di carattere geotecnico/idrogeologico e cosismico evidenziate nel RA, sottolinea la necessità che *“tali problematiche siano adeguatamente analizzate in sede di eventuali pianificazioni attuative e in ogni caso in sede progettuale, anche con il supporto di opportune indagini geognostiche, in modo tale da fornire le specifiche indicazioni necessarie alla corretta definizione dei manufatti previsti sull'area, con particolare riferimento alla scelta delle più idonee tipologie fondazionali, nonché escludere il rischio potenziale di fenomeni di liquefazione dei terreni in caso di eventi sismici, ovvero adottare gli opportuni interventi rimediali”* in conformità alle vigenti NTC -linee guida per la gestione del territorio in aree interessate da liquefazione- nel 2018.

Per il tema complessivo, si rimanda alle prescrizioni n.1c e 1d.

Paesaggio (riqualificazione del sito) e rapporti con il PTCP

La descrizione del contesto all'inizio del presente parere evidenzia le caratteristiche insediative e territoriali del comparto tipiche delle zone periferiche urbane, costituite da grandi insediamenti produttivi frammisti alle sporadiche presenze di edilizia abitativa e da aree naturali incolte di risulta.

In tale contesto la Variante persegue una riqualificazione del sito dal punto di vista sia ambientale sia paesistico, vista la prospettata minore incidenza degli impatti sugli elementi sensibili del quadro di riferimento ambientale, e dei parametri urbanistici indicati rispetto alla disciplina vigente, (considerando ad esempio il minore consumo di suolo derivante dall'applicazione di più contenuti indici edificatori), pur nel mantenimento del carattere industriale/produttivo dell'area.

Ciò detto, rispetto alla valutazione di merito sul tema paesaggio delle Varianti al PTCP proposte, per quanto riguarda l'area del Distretto APA 2 (Centrale Enel), si ritiene adeguata la lettura paesistica operata dall'Amministrazione Comunale che propone per l'area il regime ID-MOa, considerando la densità attuale del costruito e la trasformazione urbanistica perseguita verso un assetto insediativo maggiormente ordinato e confacente sotto il profilo paesistico-ambientale;

Analoga valutazione vale per la parte di area dei Carbonili interessata dalla proposta di variante al PTCP, limitando però il regime ID-MOa all'interno della porzione di area delimitata dalla viabilità perimetrale ed assegnando alla restante porzione il regime ANI-MA, più confacente allo stato attuale dei luoghi, così come nei termini che saranno meglio specificati nel parere regionale di cui dell'art.44 della l.r.36/97;

Si rimanda alla prescrizione n.1e.

Inoltre, rispetto alla disciplina urbanistica ed alle funzioni ammesse dai nuovi Distretti di Trasformazione (area Centrale e Carbonili) in confronto alle funzioni ammesse dagli Ambiti attuali, analogamente alla scelta di escludere la funzione residenziale in coerenza con le descritte caratteristiche dell'area, si ritiene la scelta di inserire funzioni inerenti il terziario quali la U2/10 (discoteche, attrezzature per la musica di massa) non coerente con la conferma della connotazione artigianale /industriale dell'area, e non adatta in relazione alla mancanza dei requisiti di prossimità con il centro cittadino nonché di adeguati collegamenti in termini di infrastrutture e di trasporti, appaiono prioritari; inoltre, ad integrazione della valutazione, si richiama anche quanto espresso sul tema delle bonifiche dei suoli circa la necessità di nuove analisi di rischio che l'introduzione della destinazione d'uso soprarichiamata comporterebbe.

Si rimanda alla prescrizione n.1f.

Per quanto riguarda invece l'area del **Bacini di Lagunaggio**, - se nel merito la variante al PTCP proposta da AI.CO ad ID-MO-A riguardante la trasformazione dell'assetto insediativo da una prevalente funzione industriale ad una funzione urbana-, appare coerente con la disciplina urbanistica proposta dell'Ambito a servizi pubblici, non si ritengono in oggi entrambe perseguibili (variante urbanistica e variante al PTCP) per i condizionamenti ambientali, in primis la bonifica dei suoli, il superamento dei quali è condizione necessaria e propedeutica al cambio di destinazioni d'uso prospettate; si rileva inoltre anche l'inopportunità della localizzazione della nuova area a servizi pubblici in un contesto che ha scarsa integrazione con il centro residenziale cittadino a cui la stessa area necessariamente si dovrebbe rivolgere, considerate le funzioni produttive industriali previste nell'immediato intorno (peraltro in continuità con la situazione attuale).

Si ritiene pertanto che l'area in questione, dal punto di vista urbanistico debba essere classificata quale "Ambito soggetto a speciale disciplina ambientale", senza indice di utilizzazione territoriale, ove sono ammessi solo interventi di bonifica dei suoli finalizzati al recupero di un assetto vegetazionale confacente alla progressiva rinaturalizzazione dell'area.

Dal punto di vista paesistico, si ritiene che l'area debba essere ricondotta al regime ANI-MA del PTCP, considerato il più attinente alle caratteristiche attuali dei luoghi ed all'assetto trasformato dalla trasformazione.

Si rimanda alle valutazioni conclusive ed alla conseguente prescrizione n.2.

Energia

Nel RA si fa riferimento al Piano Energetico Comunale, approvato con DCC 21/2011, che ha definito un quadro conoscitivo rispetto all'offerta e alla domanda di energia ed alle caratteristiche degli impianti di produzione di energia, oltre alla definizione degli interventi necessari per conseguire gli obiettivi di un uso razionale dell'energia stessa, della riduzione delle emissioni delle sostanze inquinanti in atmosfera, dello sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili secondo il quadro normativo regionale e nazionale e le indicazioni delle Direttive Comunitarie.

Viene sostenuto che l'eliminazione della possibilità di produzione di energia da combustibile fossile e la riconversione complessiva delle aree della centrale implementano e sviluppano in misura significativa gli obiettivi di sostenibilità del piano in oggetto.

Il Servizio Energia rappresenta che la Regione Liguria dispone di un Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR 2014-2020) la cui efficacia è stata prolungata con l.r.9/2020, che delinea per il periodo di riferimento la strategia energetica regionale e le relative misure attuative; Il Piano si

pone obiettivi di promozione dell'efficienza energetica e di sviluppo delle fonti rinnovabili, in coerenza con le iniziative del Pacchetto Clima Energia (strategia UE in materia) e con quanto disposto dal cosiddetto "Burder Sharing" nazionale (Decreto MISE del 2021) che definisce gli obiettivi che ciascuna Regione deve conseguire ai fini del raggiungimento degli obiettivi nazionali in merito alla quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale di energia e di quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti.

Rileva che la documentazione relativa alla procedura di VAS della Variante al PUC in oggetto, *"non presenta profili di incompatibilità con quanto previsto dalla pianificazione energetica regionale"*.

Biodiversità e aspetti vegetazionali

Il RA descrive il sistema del verde ed in particolare la distribuzione dei boschi nell'anfiteatro di cornice dell'intero territorio urbano che presenta caratteristiche e dinamiche evolutive differenti, sia per i caratteri naturali e ambientali (altitudine ed esposizione), sia per il livello di abbandono della vegetazione presente che tuttavia nel tempo ha visto svilupparsi un graduale passaggio dalle formazioni cespugliose alle formazioni arboree, considerato positivo per la qualità ecologico-ambientale dei boschi. A questo proposito, la zona delle basse colline limitrofe al comparto industriale in oggetto, compresa tra la fascia costiera e il crinale di Pitelli, è caratterizzata da una notevole estensione di pinete a Pino Marittimo,

Nello specifico invece, la zona industriale non presenta aree verdi strutturate, ma solo piccole aree naturali residuali intercluse nell'urbanizzazione circostante la zona, oltre all'area boschiva del comparto dei carbonili.

Viene rilevato come, sotto il profilo ecologico e naturalistico, una corretta gestione forestale dovrebbe favorire l'ingresso delle specie autoctone di vegetazione arborea, specie di alto fusto, essenziale per aumentare la complessità dell'ecosistema.

Sotto il profilo normativo, le aree della Centrale e del carbonile non ricadono in alcuna zona ricompresa dalla Rete Natura 2000 né risultano interessati da elementi della Rete Ecologica Regionale o da segnalazioni puntuali derivanti dall'Osservatorio Ligure per la Biodiversità.

Il Settore Parchi e Biodiversità rileva che, per quanto riguarda i bacini di lagunaggio, dove è segnalata la presenza di un sito di Area Nucleo (core area 9 facente parte della REL, habitat per la specie Rana Dalmatina), dovranno essere adottate le opportune misure finalizzate alla conservazione dell'area.

Agenti fisici: elettromagnetismo e rumore

inquinamento elettromagnetico

Alla centrale Enel è associata una cabina di trasformazione primaria AT/MT, localizzata sul confine con il Comune di Arcola ed in adiacenza all'area dei Bacini di lagunaggio, da cui si dipartono numerosi elettrodotti di alta tensione.

Il RA riferisce che Terna, interpellata nell'ambito della procedura di Scoping, con proprio parere dell'ottobre 2020 ha segnalato che dalle risultanze ottenute, nell'area ricadente all'interno delle DPA non sussistono i presupposti per fornire il pertinente assenso sul rispetto degli obiettivi di qualità ex art.4 del DPCM 08.07.03, anche in considerazione dell'assenza di un progetto preliminare con chiara identificazione delle destinazioni d'uso e della tipologia della fruizione previste per l'area dei bacini.

Dal punto di vista metodologico, è chiaro che la presenza sul comparto di cabine e elettrodotti è direttamente connessa alla presenza della Centrale ENEL e che la trasformazione prefigurata che presuppone l'esclusione della Centrale, comporta una riprogettazione della rete elettrica a servizio delle aree con relativo nuovo quadro di riferimento differente da quello attuale. Nel prendere atto pertanto della problematica sollevata rispetto allo stato in essere del Bacino di Lagunaggio, si rileva che la stessa va ricondotta prioritariamente alla sostenibilità della variante urbanistica proposta ed alle funzioni urbane a questa sottese.

Si rimanda alle valutazioni conclusive ed alla prescrizione n.2.

inquinamento acustico

Il Comune della Spezia è dotato di zonizzazione acustica che segnala la presenza di diversi siti sensibili e che, a livello generale, identifica il traffico veicolare quale principale sorgente acustica

per la città; Analizzando invece la situazione nel dettaglio per l'area di Variante, viene rilevato che la viabilità costituisce solo una fra le sorgenti, ritenendo fonti di inquinamento rilevanti anche le attività portuali e retro portuali.

Ad oggi, nell'ambito della vigente zonizzazione acustica la centrale è inserita in Classe VI "Aree esclusivamente industriali" con limiti assoluti di immissione pari a 70 dB(A) di riferimento diurno e a 60 dB(A) di riferimento notturno; secondo le ultime rilevazioni effettuate la situazione della centrale rientra dal punto di vista acustico nei limiti fissati dal Piano.

4. MONITORAGGIO

Riguardo il tema, il RA descrive gli aspetti metodologici del monitoraggio ma non riporta uno schema analitico di Piano di monitoraggio appropriato al procedimento ambientale in oggetto; si rammenta infatti che il monitoraggio rappresenta una fase essenziale e un punto di forza del processo di VAS in quanto permette di conoscere gli effetti ambientali dell'attuazione delle scelte di pianificazione, con lo scopo di assicurare il controllo degli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei piani approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare gli impatti negativi imprevisti ed adottare le opportune misure correttive; in sintesi il monitoraggio deve riguardare pertanto la ricognizione dello stato dell'ambiente conseguente all'attuazione degli interventi previsti considerando il rapporto tra gli indicatori generali delle strategie di sostenibilità ambientale (nazionale e regionale) e gli indicatori specifici prestazionali delle Varianti (di contesto, di contributo e risultato)-

Si ritiene quindi che vada strutturato un Piano di Monitoraggio, in particolar modo per i nuovi Distretti di Trasformazione, in grado di descrivere le dinamiche ambientali coinvolte nell'attuazione degli interventi, stabilendo le modalità di acquisizione dei dati ed identificando un set di indicatori (ambientali e urbanistici) che vanno relazionati agli obiettivi di sostenibilità ambientale nazionale, regionale e della pianificazione ambientale di settore, ed agli obiettivi e azioni specifiche previste dalle Varianti, per quantificarne e valutarne infine i risultati ottenuti; inoltre devono essere definiti ruoli e responsabilità, e modalità di reporting dei dati con relativa tempistica, da introdurre nella norma urbanistica.

Nello specifico quindi, gli impatti dovranno essere monitorati mediante l'utilizzo di:

- indicatori descrittivi di contesto ambientali, anche utilizzando i dati già presenti nel Sistema Informativo Regionale Ambientale (SIRAL), che misurino il raggiungimento complessivo degli obiettivi generali di sostenibilità ambientale;
- indicatori di contributo e di risultato che sulla base degli obiettivi specifici misurino l'efficacia delle azioni di Piano previste (tabella di corrispondenza tra le azioni individuate e i corrispettivi indicatori di realizzazione/risultato);

Si rimanda alla prescrizione n.1g .

Valutazione finale

Dalle analisi e dall'istruttoria effettuate, i temi ambientali più delicati e sensibili sono quelli afferenti alla bonifica dei suoli, all'idrogeologia e al paesaggio;

Relativamente pertanto alle Varianti proposte si conviene che:

area della Centrale ENEL e del Carbonile di levante

è indubbio che i nuovi Distretti di Trasformazione APA 2 e APA 4, pur confermando il carattere industriale dell'area, traguardino una riqualificazione del sito dal punto di vista ambientale e paesistico, configurando una disciplina urbanistica che tenda a superare l'attuale situazione di emarginazione del sito ed affrontare le criticità idrogeologiche presenti, previa bonifica dei suoli.

Si ritiene pertanto ambientalmente fondata la proposta di Variante per le aree in oggetto nei termini seguenti, non ritenendo tuttavia coerente la prevista funzione U2/10 (discoteche, attrezzature per la musica di massa) con la conferma della connotazione artigianale/industriale delle aree:

- ripermimetrazione del Distretto APA 2 (Centrale Enel) alla sola area ricompresa nella fascia di inondabilità B "a basso tirante ai fini dell'espressione dei pareri ex art.15, comma 3, lettera a", delle NdA del PdB. subordinando ai limiti ed alle prescrizioni di tale norma le previsioni urbanistiche ivi perseguite.

Si ritiene il regime paesistico di PTCP proposto (ID-MO-A) adeguato alla lettura combinata dello stato attuale dei luoghi e della trasformazione urbanistica configurata.

Per la parte di area del Distretto APA 4 (Carbonili di Levante) interessata dalla proposta di variante al PTCP, tale regime dovrà limitarsi all'interno della porzione di area delimitata dalla viabilità perimetrale, dovendosi invece assegnare alla restante porzione il regime ANI-MA più confacente allo stato attuale dei luoghi;

Si rimanda alla prescrizione n.1

area dei bacini di lagunaggio

per quanto chiari gli obiettivi perseguiti di riutilizzo dell'area che possano modificarne le funzioni riguardando il passaggio da attività produttive verso servizi di pubblica fruizione, viste in primis le criticità evidenziate in termini di necessità di bonifica dei suoli, oltre alla inopportunità di scelta della localizzazione di una rilevante area a fruizione pubblica non direttamente collegata al centro cittadino, non si rilevano i presupposti per riguardare la variante urbanistica richiesta e di conseguenza la variante al PTCP ad essa sottesa.

l'area in questione dovrà pertanto essere riclassificata quale "Ambito soggetto a speciale disciplina ambientale", senza indice di utilizzazione territoriale, ove sono ammessi solo interventi di bonifica dei suoli finalizzati al recupero di un assetto vegetazionale confacente alla progressiva rinaturalizzazione dell'area;

Non si ritiene di conseguenza adeguato il regime paesistico di PTCP proposto (ID-MO-A), risultando altresì appropriato il regime ANI-MA alle caratteristiche attuali dei luoghi ed all'assetto riguardato dalla trasformazione.

Si rimanda alla prescrizione n.2

CONCLUSIONI

Le Varianti proposte perseguono una riqualificazione del sito dal punto di vista sia ambientale sia paesistico, vista la prospettata minore incidenza degli impatti sugli elementi sensibili del quadro ambientale rispetto al quadro di riferimento attuale, e vista la diversa disciplina urbanistica rispetto alla vigente, finalizzata ad una migliore strutturazione dell'assetto insediativo urbano, mantenendo al tempo stesso il carattere industriale/produttivo dell'area.

Richiamando pertanto le argomentazioni espresse nel presente parere si conclude quanto segue:

area della Centrale ENEL e del Carbonile di levante

1. si ritengono le Varianti urbanistiche al PUC e le Varianti al PTCP descritte, relative all'area della Centrale Elettrica e all'area del Carbonile di levante (Distretti APA 2 e APA 4) ambientalmente sostenibili, previa bonifica dei suoli ove necessario, e subordinatamente alle seguenti prescrizioni:

- a. ripermetrazione del Distretto di Trasformazione APA 2 (area Centrale Enel) alla sola area ricompresa nella fascia di inondabilità B "a basso tirante ai fini dell'espressione dei pareri ex art.15, comma 3, lettera a", delle NdA del PdB. subordinando ai limiti ed alle prescrizioni di tale norma le previsioni urbanistiche ivi previste;
- b. rispetto al tema idraulico nell'area del Carbonile di levante, rimando alle successive fasi attuative dello sviluppo di studi idraulici organici dei corsi d'acqua afferenti all'areale per mappare le effettive fasce di inondabilità e definire un riassetto complessivo di progetto della rete idrografica, più funzionale sotto il profilo idraulico e ambientale; conseguente approfondimento del rispetto tra le nuove previsioni edificatorie e le fasce di rispetto dai corsi d'acqua significativi non indagati idraulicamente, di cui all'art.8 delle NdA del PdB, nonché la sussistenza di eventuali contrasti con le fasce di inedificabilità assoluta da tutti i corsi d'acqua, di cui all'art.4 del RR n.3/2011;
- c. rispetto al tema geotecnico/idrogeologico, rimando alla pianificazione attuativa e/o alla sede progettuale delle analisi delle criticità evidenziate, anche con il supporto di opportune indagini geognostiche, in modo da fornire le indicazioni necessarie alla corretta definizione progettuale dei manufatti previsti sulle aree, con particolare riferimento alla scelta delle più idonee tipologie fondazionali; rimando alle disposizioni di cui all'art.16 bis c.8 delle NdA del PdB per l'area del Carbonile di levante;

- d. rispetto al tema sismico, rimando alla pianificazione attuativa e/o alla sede progettuale degli approfondimenti inerenti il rischio potenziale dei fenomeni di liquefazione dei terreni e adozione degli opportuni interventi rimediali in conformità alle vigenti NTC del 2018;
- e. ripermimetrazione dei regimi paesistici (ID-MOa e ANI-MA) dell'area del Carbonile nei termini indicati nel parere;
- f. stralcio della funzione U2/10 nei nuovi Distretti di Trasformazione delle aree in oggetto;
- g. predisposizione del Piano di Monitoraggio così come descritto nello specifico paragrafo.

area dei bacini di lagunaggio

2. si ritiene la Variante al PUC relativa all'area del Bacino di Lagunaggio ambientalmente sostenibile a condizione dell'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- h. classificazione dell'area quale "*Ambito soggetto a speciale disciplina ambientale*" senza indice di utilizzazione territoriale, ove sono ammessi solo interventi di bonifica dei suoli finalizzati al recupero di un assetto vegetazionale confacente alla progressiva rinaturalizzazione dell'area;
- i. modifica del regime paesistico del PTCP dell'area da AI.CO ad ANI.MA.

F.to Il Responsabile del Procedimento
(Arch. Luana Lapini)

F.to Il Dirigente del Settore
Tutela del Paesaggio e Demanio Marittimo
ad interim
Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale
e VAS
(Ing. Alessandro Croce)

allegato n° 2

	<p>REGIONE LIGURIA Vice Direzione Generale Territorio Settore Urbanistica</p>	<p>RELAZIONE TECNICA n. 304 del 14.10.2021 e 25.10.2021</p>
<p>Comune di <u>LA SPEZIA (SP)</u></p>	<p>Varianti al PUC relative al compendio Enel, con proposta di modifiche al PTCP <u>Parere ai sensi dell'art. 38, comma 6, della LR 36/1997 e s.m.</u></p>	

PREMESSE

Il Comune di La Spezia è dotato di PUC in vigore dal 25.6.2003.

Con D.C.C. n. 6 dell'11.03.2021 il Comune ha adottato le varianti urbanistiche in oggetto, ai sensi dell'art. 44 della L.R. n. 36/1997 s.m., con correlate proposte di modifica al PTCP, provvedendo altresì alla contestuale adozione del "Rapporto Ambientale" a norma dell'art. 9 della L.R. n. 32/2012 e s.m..

La Regione esprime il proprio **parere a carattere vincolante**, ai sensi dell'art. 38, comma 6, della L.R. n. 36/1997 e s.m., in relazione ai vigenti piani territoriali regionali nonché alla conformità alle normative in materia urbanistico-edilizia.

Procedura

Con nota PEC PG/2020/51549 dell'11.02.2020 del Settore regionale Pianificazione Territoriale e VAS sono stati trasmessi gli esiti della fase di scoping (ex art. 8 LR 32/2012 s.m.i.).

Successivamente, in data 14.10.2021 e 25.10.2021, con riferimento alla procedura di VAS (ex art. 9 LR 32/2012 s.m.i.), il suddetto Settore ha espresso il parere di cui alla Relazione Istruttoria n. 303, con valutazione di sostenibilità ambientale, a condizione dell'osservanza delle prescrizioni ivi specificate.

A norma dell'art. 56 bis della l.r. n. 36/1997 e s.m. è stato acquisito il parere di cui all'art. 89 del DPR n. 380/2001 e s.m. da parte del Settore regionale Assetto del Territorio, Vice Direzione Generale Ambiente, prot. PG/2019/309030 del 28.10.2019.

A seguito dell'effettuazione degli adempimenti di pubblicità/partecipazione sono pervenute osservazioni da:

- ENEL "Osservazioni della Società Enel Produzione S.P.A. alla Delibera di Variante n. 06/2021 "Compendio Centrale Enel - La Spezia", del 02.07.2021 (PEC 251184 del 28.07.2021);
- Comando Marittimo Nord, Ufficio Infrastrutture e demanio, Marina Nord La Spezia, prot. M_D MARNORD0024514 del 04.08.2021, acquisito con prot. n. 265273 del 05.08.2021 e prot. n. 291976 del 09.09.2021.

Al riguardo, la pronuncia regionale verrà resa, a norma del comma 10 dell'art. 38 della LR 36/1997 s.m., sulla base della proposta che verrà formulata dal Comune ai sensi dell'art. 38, comma 7, della medesima l.r. n. 36/1997 e s.m..

Elementi costitutivi delle varianti al Piano Urbanistico Comunale

Con nota prot. n. 35494 del 27.03.2021 (protocollo in entrata n. 122187 del 31.03.2021) e PEC 118639 del 30.03.2021 è stata trasmessa la sopra citata DCC n.6 del 11/03/2021 avente ad oggetto: "Variante al compendio ENEL ai sensi dell'art. 44 della L.R. n. 36/97. Adeguamenti cartografici e adempimenti in materia di VAS, L.R. n. 32/2012" corredata dai seguenti allegati:

Varianti al Piano Urbanistico Comunale per il Sistema delle aree Aree Enel La Spezia:

- Fascicolo "Art. 44 LR 36/1997 s.m.i. – Gennaio 2021";
- Fascicolo "Rapporto Ambientale (L.R. 32/2012) - Gennaio 2021"

Dichiarazione conformità copie informatiche.

CONSIDERAZIONI

Descrizione dei contenuti in variante

Varianti al PUC ai sensi dell'art. 44 della L.R. n. 36/1997 s.m.i.

Con la sopra richiamata deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 dell'11.03.2021, sono state adottate le Varianti al PUC rappresentate nel fascicolo denominato: "Varianti al Piano Urbanistico Comunale per il sistema delle Aree ENEL La Spezia Art. 44 L.R. n. 36/1997 e ss.mm.ii. – Gennaio 2021".

L'istanza di variazione del PUC vigente riguarda tre aree, localizzate nel Levante cittadino, in un contesto a prevalente connotazione industriale di significativa incidenza territoriale, a confine con il comune di Arcola, tutte pertinenti la centrale Enel. Le Varianti 1 e 2 sono finalizzate alla riconversione, previa bonifica dei suoli, a funzioni produttive del sito in cui è localizzata la centrale di produzione energia e delle aree, a questa funzionali, di deposito del carbone (carbonile di Levante), mediante l'attribuzione della classificazione di Distretti di Trasformazione per funzioni produttive, artigianali e industriali (rispettivamente APA.2 e APA.4), ma con espressa inammissibilità per impianti di produzione di energia alimentati a combustibili fossili, e con la specificità, rispetto al complesso delle destinazioni d'uso caratterizzanti nel PUC questa tipologia di Distretti, dell'esclusione delle destinazioni residenziale (U1/1) e di alcune tipologie di strutture di vendita e commerciali (U2/8b – commercio all'ingrosso > 1.500 mq.; U2/12a – grandi strutture di vendita alimentari e miste > 2.500 mq.; U2/13b – strutture a prevalenza terziarie e/o terziarie commerciali > 2.500 mq.). Sostanzialmente, rispetto alla vigente disciplina di PUC (art. 14), volta a consentire ampliamento una tantum per adeguamento funzionale e interventi di nuova costruzione (Uf = 0,6 mq/mq e Rc = 0,5 mq/mq, Hmax = 15,00 ml.), per le aree artigianali e industriali esistenti, con i proposti Distretti, la C.A. intende prefigurare un riutilizzo a fini industriali delle aree, in termini ambientali maggiormente sostenibili, sia per la riduzione dell'indice di edificabilità (Ut = 0,35 mq/mq), sia per la previsione di aree in cessione (Ac >= 20% St) e delle disposizioni di regolamentazione ecologica operanti nel PUC per tali tipologie di Distretti (40 alberi/ha e 30 arbusti/ha). La Variante n. 3, relativa ai bacini di lagunaggio ceneri, è invece volta alla sostituzione del vigente Distretto di trasformazione per funzioni produttive (APA, con disciplina e funzioni analoghe a quelle sopraelencate inclusive delle potenziali quote a destinazioni commerciali e a residenza) in servizi pubblici di quartiere, con destinazione a verde sportivo (QS), comportante l'insediabilità di servizi agli utenti, pubblici esercizi, club house, alloggio custode, in applicazione di una densità fondiaria di 0,2 mq/mq, oltre a impianti coperti (Uf = 0,5 mq/mq).

Nello specifico le riclassificazioni urbanistiche sono così definite:

Variante n. 1: da "Ambiti di riqualificazione in area urbanizzata a prevalente destinazione produttiva – aree specialistiche artigianali e industriali esistenti" (art. 14 NCC) a Distretti di Trasformazione APA – Aree per funzioni produttive, artigianali e industriali, Distretto APA 2 – Centrale ENEL (art. 16 NCC);

Variante n. 2: da "Ambiti di riqualificazione in area urbanizzata a prevalente destinazione produttiva – aree specialistiche artigianali e industriali esistenti" (art. 14 NCC) a Distretti di Trasformazione APA – Aree per funzioni produttive, artigianali e industriali, Distretto APA 4 – Carbonile Levante (art. 16 NCC);

Variante n. 3: da "Distretto di Trasformazione APA – Aree per funzioni produttive, artigianali e industriali" (art. 16 NCC e norme specifiche con schede grafiche dell'Album dei Distretti di trasformazione del PUC) a "Zone a Verde Sportivo" (di quartiere) – QS (art. 24, comma 3, lett. e) NCC).

L'estensione complessiva è quantificata in 475.991 mq. (Var. 1: St 275.843 mq.; Var. 2: St 126.891 mq.; Var. 3: St 73.257 mq.), in analogia ai contenuti degli elaborati trasmessi per la fase di

scoping (D.C.C. n. 29 del 07.10.2019), non risultando pertanto adeguata alle marginali estensioni delle Varianti numeri 1 e 2, come desumibili dai contenuti grafici del fascicolo "Art. 44 LR 36/1997 s.m.i. – Gennaio 2021", oggetto di adozione.

Carico insediativo indotto dalla variante

Come richiesto nel contributo istruttorio reso dal Settore regionale Urbanistica in fase di scoping (prot. IN/2019/21759 del 17.12.2019), nel Rapporto Ambientale (punto 9. Verifica di coerenza interna) viene operato il confronto tra il carico insediativo attualmente esistente sulle aree interessate dalle varianti e quello indotto dalla nuova disciplina urbanistica oggetto di adozione. Al riguardo, detratti gli attuali 230 addetti inclusivi delle 120 unità dell'indotto, il possibile incremento di nuovo carico urbanistico determinato dalle previsioni dei Distretti APA 2 e 4 è quantificato in 1.376 addetti aggiuntivi (1.606 – 230), se definito per comparazione dell'incidenza del numero di addetti per metro quadro di superficie produttiva di un esistente insediamento industriale, e in 1.623 unità aggiuntive (1.853 - 230), se riferito all'incidenza ad ettaro del carico urbanistico degli addetti ai settori industriale, artigianale, dei servizi, turistico e commerciale, rilevata sul territorio comunale. L'indotto soddisfacimento dei fabbisogni di standard, per le previsioni di carico insediativo generate dall'introduzione dei Distretti di trasformazione APA.2 e 4, viene garantito dalle dotazioni fornite in fase di attuazione che, in applicazione dell'art. 1, comma 3, del Regolamento Regionale n. 2/2017, sono da quantificarsi a termini dell'art. 5 del DM 1444/1968; infatti la dotazione complessivamente occorrente di 69.270 mq. $((402.734 \times 60\%) \times 10\% = 24.164$ mq. per funzioni produttive + $(40\% \text{ Sul} / 100 \times 80) = 56.383 / 100 \times 80 = 45.106$ mq. per funzioni terziarie e commerciali) è ampiamente soddisfatta dal parametro "Ac" (Aree di cessione compensativa da cedere interamente al Comune o da vincolarsi ad uso pubblico), che consente di quantificare in 80.546 mq. (20% St = 20% (275.843 mq. + 126.891 mq.) le aree in cessione dei distretti.

Proposte di variante al PTCP – Assetto insediativo del livello locale

Località	Regime normativo vigente	Regime normativo proposto	Ambito / Distretto previsto	Articolo Norme proposte in variante al PUC
Area Centrale Enel	AI-CO (marginale area perimetrale ID.CO)	ID.MO-A	Distretto di trasformazione APA.2	art. 16 NCC e specifica scheda normativa APA.2 – Centrale ENEL
Carbonile di Levante (porzione nord-orientale)	AI-CO	ID.MO-A	Distretto di trasformazione APA.4 (parte)	art. 16 NCC e specifica scheda normativa APA.4 – Carbonile Levante
Aree esterne al Carbonile di Levante (porzioni confine sud-orientale, meridionale e occidentale)	ID.MO-A	ANI.MA	Aree non oggetto delle varianti al PUC	
Bacini di Lagunaggio	AI-CO	ID.MO-A	"Zone a Verde Sportivo" – QS	(art. 24, comma 3, lett. e) NCC
Aree esterne al vigente Distretto di Trasformazione dei Bacini di Lagunaggio (contigue ai margini occidentali / sud-occidentali)	AI-CO	ID.MO-A	Area non oggetto delle varianti al PUC	

VALUTAZIONI

Valutazioni sulle Varianti	Rilievi a carattere vincolante per il successivo adeguamento da parte
----------------------------	---

	del Comune
<p>Le Varianti adottate, con particolare riferimento a quelle individuate dai numeri 1 e 2, corrispondono alla volontà, espressa dalla Civica Amministrazione, di trapiantare la riconversione per nuove attività produttive, a caratterizzazione industriale, nella prospettiva di dismissione e di completa ristrutturazione delle corrispondenti aree della Centrale Enel, stabilendo l'inammissibilità di impianti di produzione di energia alimentati a combustibili fossili.</p> <p>Riguardo al Distretto APA 2 – Centrale ENEL, occorre preliminarmente rilevare la necessità di <u>riperimetrazione delle aree oggetto di riclassificazione urbanistica</u>, tenuto conto, sia delle evidenze e conseguenti prescrizioni per gli aspetti del rischio idraulico, contenute nella Relazione n. 303 del 14.10.2021 e 25.10.2021, relativa alla procedura di VAS (ex art. 9 l.r. n. 32/2012 s.m.i.), sia dell'operatività delle misure di salvaguardia della sopravvenuta Variante idraulica, di cui al Decreto del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale n. 46 del 23.06.2021 (al Piano di Bacino Stralcio, Ambito 20, Golfo della Spezia), con applicazione delle disposizioni dell'art.15 della Normativa del P. di B. pertinenti la "Fascia A", di "pericolosità idraulica molto elevata", e la fascia B0, "fascia B a basso tirante ai fini dell'espressione dei pareri ex art. 15, comma 3, lettera "a", e conseguente necessità di coordinamento delle previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale, a termini di quanto disposto dall'art. 19 della medesima normativa di Piano di Bacino. Ciò comporta <u>l'esclusione dall'istanza di variante al PUC delle aree a cui è stata attribuita la categoria di "Fascia A"</u>, per contrasto delle previsioni insediative prospettate dal Distretto con le disposizioni sopra richiamate.</p> <p>Con riferimento all'individuazione dei nuovi Distretti APA2 e APA4, tenuto conto della connotazione produttiva espressa negli obiettivi della corrispondente norma urbanistica, che si ritiene pertinente al contesto di riferimento, e delle considerazioni per gli aspetti paesaggistici di riqualificazione del sito e di compatibilità ambientale, di cui alla Relazione n. 303 del 14.10.2021 e 25.10.2021, relativa alla procedura di VAS (ex art. 9 l.r. n. 32/2012 s.m.i.), occorre adeguare i contenuti normativi adottati, relativamente alle destinazioni d'uso ammesse in termini alternativi rispetto alle prevalenti funzioni produttive, alla prescrizione n. 1, punto f) di detta Relazione, escludendo la funzione individuata con la sigla U/10, corrispondente, all'art. 7 delle vigenti Norme di Conformità e Congruenza del PUC, a discoteche, attrezzature per la musica di massa. Riguardo alla disciplina delle destinazioni d'uso, si segnala altresì che le esclusioni operate dalla C.A. di alcune forme di utilizzo appaiono riconducibili al disposto dell'art. 13, comma 2, della L.R. n. 16/2008 s.m.i., fermo restando che tali limitazioni operano soltanto in caso di interventi di sostituzione edilizia e di nuova costruzione di edifici oppure per assicurare la compatibilità di tali interventi con la normativa in materia di tutela dell'ambiente.</p> <p>Circa la perimetrazione delle aree oggetto di riclassificazione in Distretti, oltre al Distretto APA 2 – Centrale ENEL, da circoscrivere alle sole aree ricomprese nella fascia di inondabilità B0, per le motivazioni sopra riportate, occorre rilevare, in ordine al proposito di rigenerazione ambientale, con potenziamento del verde e rispetto delle preesistenze ecologiche, che la Variante n. 2 (Carbonile levante) comporta il coinvolgimento, per previsioni trasformatrici con il proposto Distretto APA4, di aree attualmente vegetate (alberature e/o arbusti) localizzate ai margini nord occidentale e orientale (queste ultime parzialmente interessate anche da variante paesistica al PTCP), che parrebbero più coerentemente assimilabili alla classificazione urbanistica delle adiacenti aree boscate.</p>	<p>Nella norma del Distretto APA 2 – Centrale ENEL, prima delle parole "<i>Regole della trasformazione</i>" <u>inserire</u>: "Con riferimento alla disciplina del Piano di Bacino si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 3, lett. a)."</p> <p>Nella norma dei Distretti APA 2 – Centrale ENEL e APA 4 – Carbonile Levante, dopo le parole "<i>Regole della trasformazione</i>" <u>inserire</u>: "L'attuazione degli interventi è subordinata al rispetto delle prescrizioni contenute nella Relazione di VAS n. 303 del 14.10.2021 e 25.10.2021, nonché alla preventiva bonifica dei suoli, ove necessario.</p> <p>Trattandosi di aree ricadenti nel regime ID.MO-A è prescritta la redazione dello Studio Organico d'Insieme (S.O.I.), a norma dell'articolo 46 delle N.A. del PTCP."</p> <p>Nella norma dei Distretti APA 2 – Centrale ENEL e APA 4 – Carbonile Levante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alla voce "<i>Funzioni terziarie e commerciali</i>": <u>stralciare</u> la funzione con la sigla "U2/10"; - alla voce "<i>Funzioni non ammesse</i>": dopo le parole "<i>alimentati a combustibili fossili</i>" <u>inserire</u>: "per i casi indicati all'articolo 13, comma 2, secondo periodo, della L.R. n. 16/2008 s.m.i."; <p><u>Circoscrivere l'individuazione del Distretto APA 2 – Centrale ENEL, alle sole aree ricomprese nella fascia di inondabilità B0</u>, "fascia B a basso tirante ai fini dell'espressione dei pareri ex art. 15, comma 3, lettera "a", della Normativa del Piano di Bacino Stralcio, Ambito 20, Golfo della Spezia, con conseguente adeguamento dell'estensione della Superficie territoriale e dei parametri a questa connessi nei contenuti della disciplina normativa;</p> <p><u>Limitare la perimetrazione del Distretto di trasformazione APA4 – Carbonile Levante</u> al margine esterno della viabilità perimetrale, lungo il confine orientale, ed escludere la porzione boscata sottostante al nastro trasportatore del carbone, in corrispondenza ai margini nord occidentali (tra ex Carbonile di ponente e Carbonile di levante), con conseguente <u>variazione della classificazione urbanistica delle residuali aree esterne al nuovo Distretto quali estensioni della vigente classificazione delle attigue aree a prevalente connotazione boscata</u>, considerata l'analogia dell'attuale stato di fatto, come desumibile dai contenuti degli elaborati trasmessi. Procedere al conseguente adeguamento dell'estensione della Superficie territoriale e dei parametri a questa connessi nei contenuti della disciplina normativa;</p> <p><u>Riclassificare l'ambito territoriale del Bacino di Lagunaggio quale "Ambito soggetto a speciale disciplina ambientale"</u>, ove sono ammessi solo interventi di</p>

Con riferimento alla Variante 3 (Bacini di Lagunaggio) , pur tenuto conto dell'opportunità di incrementare le esistenti dotazioni di servizi, non può non rilevarsi l'assenza di prossimità rispetto all'insediamento urbano a cui tali funzioni si dovrebbero relazionare e la scarsa integrazione, sotto il profilo ambientale, con il circostante contesto a prevalente destinazione produttiva e specialistica (zona militare), nonché i condizionamenti delle pregiudiziali ambientali confluite nella prescrizione n. 2, lettera h), della sopra richiamata Relazione n. 303 del 14.10.2021 e 25.10.2021, che non consentono di approvare la riclassificazione urbanistica, per l'area dei Bacini di Lagunaggio, nei termini prospettati dalla C.A., per zone a servizi pubblici di quartiere (QS).	bonifica dei suoli finalizzati al recupero di un assetto vegetazionale confacente alla progressiva rinaturalizzazione dell'area. Esplicitare nei corrispondenti contenuti normativi l'inedificabilità dell'area e i condizionamenti di utilizzo subordinati alla compatibilità con il rischio residuo e al completamento della messa in sicurezza permanente, nonché alla verifica dell'efficacia delle opere sulla qualità delle acque sotterranee.
--	--

Valutazione delle proposte di modifica del PTCP	
Località e classificazione urbanistica attribuita	Valutazioni
Area Centrale Enel Distretto di trasformazione APA.2 come sopra ripermetrato e Ambito di riqualificazione in area urbanizzata a prevalente destinazione produttiva – aree specialistiche artigianali e industriali esistenti (art. 14 NCC) Da AI-CO a ID.MO-A Da ID.CO a ID.MO-A di area marginale a nord	Da ritenersi <u>ammissibile</u> nel regime ID.MO-A (art. 46 delle NA di PTCP), come da richiesta della C.A., stante l'analogia con quanto già prefigurato dal PUC e ritenuto ammissibile in sede di valutazione regionale (DGR n. 964/ 2002) per le attigue aree dei carbonili, al fine di corrispondere all'esigenza di un maggior controllo di qualità degli interventi, in correlazione a previsioni di trasformazione di rilievo urbano, tenuto peraltro conto delle considerazioni paesistiche e dell'insussistenza di pregiudiziali per gli aspetti di compatibilità ambientale, come dalla Relazione n. 303 del 14.10.2021 e 25.10.2021, relativa alla procedura di VAS (ex art. 9 l.r. n. 32/2012 s.m.i.). Deve altresì darsi atto della marginale inclusione di un areale perimetrale di modestissima estensione a vigente classificazione ID.CO, incluso nella perimetrazione proposta dal Comune e pertinente, stante la coincidenza con l'utilizzo in atto (porzione di serbatoio), pur non risultando tali aree oggetto di riclassificazione urbanistica;
Carbonile di Levante (porzione nord-orientale) Distretto di trasformazione APA.4 (parte) come sopra ripermetrato Da AI-CO a ID.MO-A	Da ritenersi <u>ammissibile</u> nel regime ID.MO-A (art. 46 delle NA di PTCP), in analogia alle motivazioni della precedente valutazione, costituendo marginale estensione del vigente regime paesistico, corrispondente all'esigenza di rendere coincidenti le estensioni ai due livelli di pianificazione, comunale e regionale, alla condizione dell'osservanza delle limitazioni perimetrali, nei termini indicati nella soprastante tabella (sino al margine esterno del corrispondente tratto di viabilità perimetrale) per le aree oggetto di riclassificazione urbanistica in APA4. Ciò, avuto riguardo anche alla compatibilità delle previsioni urbanistiche per i profili ambientali, come dalla citata Relazione n. 303 del 14.10.2021 e 25.10.2021;
Aree esterne al Carbonile di Levante (porzioni confine sud-orientale, meridionale, sud-occidentale e occidentale) Aree non oggetto delle varianti al PUC Da ID.MO-A ad ANI.MA	L'istanza di riclassificazione, non esplicitata e riguardante porzioni di aree esterne ai margini prevalentemente meridionali e occidentale della Variante n. 2 (Carbonile di Levante), presumibilmente finalizzata a ottenere puntuale corrispondenza tra i livelli di pianificazione comunale e regionale, come desumibile per confronto, tra situazione vigente e proposta di modifica, del livello locale di PTCP, assetto insediativo, nel fascicolo "Art. 44 LR 36/1997 s.m.i. – Gennaio 2021", appare coerente con la prevalente connotazione dello stato di fatto (come desumibile dalla documentazione prodotta) ed è pertanto da ritenersi <u>ammissibile</u> , in quanto coerente estensione dell'adiacente regime ANI.MA (art. 52 delle NA di PTCP);
Aree esterne al Carbonile di Levante (porzioni confine orientale) da riclassificare in modo analogo alla vigente classificazione delle attigue aree a prevalente connotazione boscata (vedi rilievi di cui alla soprastante tabella) Da AI-CO a ANI.MA	In esito ai rilievi sopra formulati (<i>Rilievi a carattere vincolante per il successivo adeguamento da parte del Comune</i>) in ordine alla contrazione del Distretto APA 4 e in analogia alla precedente istanza di riclassificazione avanzata dalla C.A., occorre procedere alla riclassificazione paesistica nel coerente regime ricognitivo dello stato dei luoghi, ANI.MA , art. 52 delle NA di PTCP; con la sola esclusione della porzione settentrionale, non boscata e parzialmente interessata da aree a parcheggio, esclusa dalla riclassificazione, con conseguente permanenza del vigente regime AI.CO, sino al limite dell'area riclassificata ID.MO-A;
Aree esterne al Carbonile di Levante (porzioni confine orientale e nord-occidentale) da riclassificare in modo analogo alla vigente classificazione delle attigue aree a	In esito ai rilievi sopra formulati (<i>Rilievi a carattere vincolante per il successivo adeguamento da parte del Comune</i>) in ordine alla contrazione del Distretto APA 4 e in analogia all'istanza di riclassificazione avanzata dalla C.A. per le aree esterne al Distretto, occorre procedere alla riclassificazione paesistica nel coerente regime ricognitivo dello stato dei luoghi, ANI.MA , art. 52 delle NA di

prevalente connotazione boscata (vedi rilievi di cui alla soprastante tabella) Da ID.MO-A a ANI.MA	PTCP, delle due aree a rivestimento boscato, la prima, lungo il confine orientale (interposta tra il precedente areale e le aree oggetto di riclassificazione in ANI.MA su proposta della C.A.), la seconda, corrispondente all'area boscata interposta tra il Carbonile dismesso di Ponente e il Carbonile di Levante oggetto della presente istanza di variante urbanistica, per la porzione sottostante il nastro trasportatore del carbone;
Bacini di Lagunaggio "Zone a Verde Sportivo" – QS Da AI-CO a ID.MO-A	Da ritenersi <u>ammissibile</u> , nei termini anticipati nella Relazione n. 303 del 14.10.2021 e 25.10.2021 (prescrizione n. 2, lettera i), relativa alla procedura di VAS (ex art. 9 l.r. n. 32/2012 s.m.i.), con variazione del regime in ANI.MA (art. 52 delle NA di PTCP), stante l'incompatibilità ambientale delle previsioni urbanistiche prospettate con la variante n. 3, con necessità di mantenimento e qualificazione della connotazione vegetazionale già assunta dall'ambito territoriale considerato;
Aree contigue ai margini occidentali / sud-occidentali dei Bacini di Lagunaggio Area non oggetto delle varianti al PUC Da AI-CO a ID.MO-A	Per l'area, ancorchè non oggetto di correlata variante urbanistica, la proposta di riclassificazione paesistica, desumibile dal confronto cartografico dei contenuti del fascicolo "Art. 44 LR 36/1997 s.m.i. – Gennaio 2021", si configura con organicità, a livello territoriale, nei confronti degli adiacenti assetti paesistici, e con coerenza per i profili paesaggistici, risultando pertanto <u>ammissibile</u> nei termini prospettati dalla C.A. con il regime ID.MO-A (art. 46 delle NA di PTCP).

VALUTAZIONE CONCLUSIVA

Alla luce di quanto sopra considerato e valutato, si ritiene che la variante al PUC in oggetto, con le correlate proposte di modifiche al PTCP, ad avvenuto adeguamento ai rilievi vincolanti sopra indicati – relativi ai profili urbanistici e territoriali - e alle prescrizioni contenute nella pronuncia di VAS, potrà essere approvata ai sensi dell'art. 38, comma 10, della l.r. 36/1997 e s.m..

F.to Il Responsabile del Procedimento
(Arch. Gabriella Boero)

F.to Il Dirigente del Settore Affari Giuridici Territorio
e ad interim
Dirigente del Settore Urbanistica
(Dott. Daniele Casanova)

Iter di predisposizione e approvazione del provvedimento

Identificativo atto 2021-AC-1131

Compito	Completato da	In sostituzione di	Data di completamento
Approvazione Amministratore proponente	Marco SCAJOLA		09/11/2021 13:42
* Approvazione Direttore generale/Vicedirettore generale (regolarità amministrativa tecnica e contabile)	Pier Paolo Tomiolo		08/11/2021 14:47
* Approvazione Legittimità	Daniele CASANOVA		08/11/2021 10:15
* Approvazione Dirigente (regolarità amministrativa tecnica e contabile)	Daniele CASANOVA		08/11/2021 10:06
* Approvazione Dirigente (regolarità amministrativa tecnica e contabile)	Alessandro CROCE		05/11/2021 16:07
* Validazione Responsabile procedimento (Istruttoria)	Gabriella BOERO		05/11/2021 15:57
* Validazione Responsabile procedimento (Istruttoria)	Luana LAPINI		05/11/2021 13:58

* La regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell'atto è attestata da ciascun soggetto sopraindicato nell'ambito delle rispettive competenze.

Trasmissione provvedimento:

Bollettino Ufficiale della Regione Liguria per la sua pubblicazione integrale/per estratto
Sito web della Regione Liguria

Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 e s.m. limitatamente ai fini del riconoscimento come atto ufficiale della Regione Liguria dal Segretario Generale



Firmato digitalmente da:
PIETRO PAOLO GIAMPELLEGRINI
Regione Liguria
Firmato il: 16-11-2021 10:25:26
Certificato valido dal 13-10-2020 al 13-10-2023